



**REGOLAMENTO DISCIPLINANTE LE MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELLE
ATTIVITÀ DEL GARANTE DEGLI STUDENTI**

**EMANATO CON D.R. N. 418 DEL 30 SETTEMBRE 2014
IN VIGORE DAL 16 OTTOBRE 2014**

MODIFICATO CON D.R. N. 57 DEL 7 MARZO 2018

**Art. 1
Oggetto**

1. Il presente Regolamento disciplina le modalità di svolgimento delle attività del Garante degli studenti (d'ora in poi anche solo Garante) dell'Università degli Studi della Basilicata (d'ora in poi anche Unibas o solo Università o Ateneo) di cui all'art. 18 dello Statuto di Ateneo.

**Art. 2
Nomina e durata del mandato**

1. La nomina del Garante degli studenti e la durata del suo mandato sono disciplinate dall'art. 18 dello Statuto.

**Art. 3
Modalità di svolgimento delle funzioni**

1. Il Garante degli studenti ispira le sue funzioni alla massima collaborazione con tutte le componenti accademiche, amministrative e studentesche dell'Ateneo, a garanzia e tutela degli studenti, in materia di diritto allo studio e di tutto quanto ad esso, direttamente o indirettamente, attinente nel quadro delle politiche culturali e dei processi di sviluppo dell'Ateneo.
2. Il Garante degli studenti opera affinché le attività dell'Ateneo relative alla didattica, nonché i servizi e le strutture che incidono sui diritti e gli interessi degli studenti funzionino in armonia con i principi e i diritti sanciti dallo Statuto di Ateneo, dal Codice Etico e dalla normativa vigente, ovvero nel rispetto della diversità di genere, etno-culturale, linguistica, civile, religiosa o d'altro tipo degli studenti.
3. Il Garante degli studenti opera su istanza degli studenti, da formalizzare secondo quanto previsto dall'art. 5 del presente Regolamento, ovvero di propria iniziativa, a proposito di:
 - a) eventuali negligenze, omissioni, violazioni o improprie applicazioni delle leggi vigenti o dei principi di buona amministrazione dell'Università;
 - b) atti e/o comportamenti di ogni tipo, posti in essere in danno della persona e degli interessi degli studenti, nell'ambito delle attività interne all'Ateneo, come in quelle ad esso direttamente o indirettamente connesse all'esterno;
 - c) inerzie, negligenze o inazioni di natura istituzionale, accademica e non, dannose per gli studenti, in materia di proposte, iniziative o provvedimenti atti all'innalzamento dei livelli quantitativi e qualitativi della fruizione studentesca del diritto allo studio,

alla formazione e alle agevolazioni per l'inserimento nel mondo del lavoro, in ambito quantomeno regionale.

4. Tenuto conto delle funzioni degli Organi e delle Strutture, come degli Uffici dell'Ateneo, il Garante promuove la soluzione dei casi e/o degli accadimenti che hanno richiesto il suo intervento, così come promuove, da parte degli Organi e degli Uffici competenti, la rimozione delle situazioni rivelatesi lesive dei diritti e degli interessi degli studenti.
5. Nel caso di rilievi, atti o comportamenti, riguardanti docenti e/o altro personale dell'Ateneo, per cui possa configurarsi una loro responsabilità, nel caso in cui questi non collaborino alla risoluzione di quanto segnalato, ai fini di quanto previsto al precedente comma 5, il Garante segnala i fatti agli Organi di competenza, come disposto dal successivo articolo 8.
6. Il Garante degli studenti presenta agli Organi di competenza le relazioni di cui all'articolo 7 del presente Regolamento.
7. Il Garante adotta le necessarie misure a tutela delle rappresentanze studentesche nell'espletamento del loro mandato.

Art. 4

Soggetti legittimati all'attivazione dell'intervento e Iniziativa d'ufficio

1. Il Garante degli studenti interviene d'ufficio o su istanza di studenti singoli o associati, in ordine a tutto quanto richiamato ai commi 2 e 3 dell'articolo 3 del presente Regolamento.
2. Il Garante degli studenti non interviene o sospende il suo intervento su atti o fatti in riferimento ai quali risulti la pendenza di procedimenti dinanzi all'Autorità giudiziaria amministrativa, civile o penale.

Art. 5

Modalità di presentazione delle istanze e fase istruttoria

1. Le istanze di cui all'articolo precedente, sottoscritte e corredate dei dati identificativi dell'interessato (nome, cognome, data di nascita, residenza, recapito telefonico, corso di laurea e matricola) possono essere presentate direttamente, durante i giorni e gli orari di ricevimento, presso l'Ufficio del Garante o fatte pervenire, all'anzidetto Ufficio, a mezzo posta. Al Garante degli studenti possono essere presentate segnalazioni secondo criteri di informalità e semplicità, ovvero verbalmente mediante audizione diretta; il Garante degli studenti potrà non tenere conto di segnalazioni anonime.
2. Il Garante degli studenti valuta il fondamento, la veridicità e la ragionevolezza delle istanze, compie ogni atto utile per l'istruttoria dei fatti posti alla sua attenzione e acquisisce, se necessario, idonea documentazione presso i competenti Uffici dell'Ateneo.
3. Nell'adempimento delle sue funzioni e se necessario, il Garante convoca il promotore del procedimento, per ogni eventuale ulteriore chiarimento sui fatti dichiarati. Durante la fase istruttoria il Garante informa il Rettore dell'istanza pervenuta per il necessario confronto, ferma restando l'autonomia gerarchica e funzionale di cui all'art. 18 dello Statuto.
4. Il Garante, conclusa l'istruttoria, formula per iscritto le conclusioni cui è giunto unitamente ai propri eventuali motivati rilievi, alle osservazioni e proposte. Trasmette - entro 30 giorni dalla ricezione dell'istanza - dette conclusioni a coloro che hanno proposto l'intervento e comunque alle parti interessate, ai Direttori di Dipartimenti, ai Presidenti o Direttori di Centri ed al Rettore per gli eventuali provvedimenti di competenza.

5. Il Garante degli studenti può informare i presentatori delle istanze circa le iniziative possibili da intraprendere in sede amministrativa e/o giudiziale.

Art. 6

Diritto all'anonimato, riservatezza e segreto d'ufficio

1. Il Garante degli studenti, unitamente ai suoi collaboratori, è tenuto al rispetto della riservatezza circa quanti si rivolgono alla sua struttura e all'osservanza del segreto d'ufficio sui dati e le informazioni acquisiti nell'espletamento delle sue funzioni.
2. Gli Organi e gli Uffici amministrativi dell'Ateneo collaborano con il Garante degli studenti e gli forniscono, tra l'altro, le informazioni e la copia di documenti, atti e provvedimenti che egli ritenga utili allo svolgimento delle sue funzioni e competenze, senza che sia opponibile il segreto d'ufficio.
3. Il Garante degli Studenti rientra tra gli Organi Istituzionali legittimati a prendere visione ed estrarre copia dei risultati della Rilevazione delle opinioni degli studenti e dei dati per il Riesame.

Art. 7

Relazione annuale e relazione d'urgenza

1. Il Garante degli studenti invia annualmente al Rettore, al Consiglio degli studenti e al Senato accademico una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente, contenente eventuali segnalazioni e proposte di innovazioni normative e/o amministrative.
2. Nella relazione annuale il Garante degli studenti può indicare situazioni meritevoli di particolare considerazione e/o tutela ed eventualmente sollecitare al riguardo opportuni atti, provvedimenti o soluzioni pratiche.
3. Il Garante degli studenti redige e presenta la relazione annuale anche alla scadenza del suo mandato.
4. In casi di particolare importanza o urgenza, aventi carattere di interesse generale, il Garante degli studenti può trasmettere al Rettore, al Consiglio degli studenti e al Senato accademico, apposite relazioni su questioni specifiche e appositi provvedimenti.

Art. 8

Rapporti con gli Organi, le Strutture e gli Uffici dell'Ateneo

1. Per lo svolgimento delle sue funzioni istituzionali, il Garante degli studenti ha assicurata la collaborazione degli Organi di governo, delle Strutture e degli Uffici amministrativi dell'Ateneo.
2. Nell'ipotesi di cui all'art. 3, commi 4, 5 e 6 del presente Regolamento, il Garante degli studenti dà segnalazione al Rettore, per gli atti di competenza, mediante apposita relazione. Il Rettore comunicherà al Garante degli studenti le decisioni assunte, le motivazioni e gli eventuali provvedimenti adottati.

Art. 9 **Sede e risorse**

1. Il Garante degli studenti ha sede presso l'Università degli Studi della Basilicata, nei locali messi a disposizione dall'Amministrazione.
2. L'Amministrazione, nel rispetto della normativa vigente, garantisce al Garante degli studenti:
 - la disponibilità di risorse di funzionamento, strumentali ed umane;
 - la collaborazione degli uffici di volta in volta necessari per le sue attività;
 - la predisposizione di una pagina dedicata al Garante degli studenti sul sito web dell'Ateneo.

Art. 10 **Indennità**

1. La carica di Garante degli studenti è svolta a titolo gratuito. Al Garante è riconosciuto il rimborso delle spese sostenute per l'espletamento dell'incarico.

Art. 11 **Pubblicità**

1. Alla funzione e all'Ufficio del Garante degli studenti è data idonea pubblicità sul sito web dell'Ateneo.

Art. 12 **Disposizioni particolari**

1. Il Garante degli studenti può partecipare, su invito del Rettore, alle sedute degli organi collegiali di Ateneo.
2. Il Garante degli studenti può partecipare alle sedute del Consiglio degli studenti per esporre personalmente le diverse problematiche e per confrontarsi con la rappresentanza studentesca. Ciò può avvenire o in seguito all'invito del Presidente del Consiglio degli studenti o su richiesta personale del Garante degli studenti.

Art. 13 **Approvazione, emanazione, entrata in vigore**

1. Il presente Regolamento è approvato dal Senato accademico, previo parere favorevole del Consiglio di amministrazione, a maggioranza assoluta dei componenti di entrambi gli organi, ed è emanato con decreto del Rettore.
2. Il presente Regolamento entra in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nell'Albo ufficiale dell'Ateneo ed è consultabile sul sito web dell'Ateneo.
3. Eventuali modifiche al presente Regolamento, anche su iniziativa del Consiglio degli studenti, seguono lo stesso iter previsto al comma 1.